

Prot. N. 50/A

Reg. N. 143



PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNE DI CONSELICE

Estratto Verbale del Consiglio Comunale

SESSIONE ordinaria

Adunanza ordinaria in prima convocazione

OGGETTO n. 9
NORME REGOLAMENTARI PER LA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RURALI ED ATTINENZE.

L'anno millenovecentocinquanta tre nel giorno cinque del mese di novembre alle ore 20 in Conselice nella solita sala delle adunanze;

Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio di ciascun Consigliere si è oggi adunato il consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:


PRESENTI I SIGNORI

- 1° Pagani Primo
- 2° Pasotti Loris
- 3° Raccagni Eugenio
- 4° Martelli Pasquale
- 5° Rocca Pietro
- 6° Camanzi Alberto
- 7° Mengoli Battista
- 8° Gaddoni Arturo
- 9° Bedeschi Ide
- 10° Berghi Francesca
- 11° Bassi Giovanni
- 12° Cruari Paolo

MANCANTI I SIGNORI

- 1° Bertuzzi Dino
- 2° Lanconelli Costante
- 3° Barbieri Cesarino
- 4° Bertocchi Alfredo
- 5° Olivieri Olidio
- 6° Montesi Faustina
- 7° Sangiorgi Pasquina
- 8° Sangiorgi Emidio

COMUNE DI CONSELICE



NORME REGOLAMENTARI

per la

COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RURALI E

ATTINENZE.-

COMUNE DI CONSELICE

NORME REGOLAMENTARI PER LA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RURALI ED ATTINENZE.-

REGOLAMENTO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Chiunque intende, nel territorio del Comune, costruire un edificio a scopo di abitazione rurale oppure ricostruire un edificio preesistente o compiere opere dirette allo stesso fine, deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Comunale.-

Articolo 2

All'uopo anzidetto il proprietario del costruendo edificio, o l'assuntore dell'opera, deve presentare all'Autorità comunale regolare richiesta di autorizzazione, stesa in competente carta in bollo, corredata dei seguenti documenti;

a) i disegni (in doppio esemplare) delle opere da eseguirsi col rilievo degli ambienti, individuati nella loro superficie e cubatura, con la precisazione delle dimensioni delle porte e delle finestre e ciò anche in armonia alle norme prescrittive del regolamento locale di igiene ed edilizio;

b) una relazione tecnica contenente notizie sul suolo ove sorgerà l'edificio oppure ove trovasi quello preesistente col l'indicazione degli edifici latitanti e della loro destinazione, compresi nella sfera di metri cento. Analoghe notizie dovrà contenere sul materiale da usarsi nella costruzione, sullo approvvigionamento dell'acqua, di cui sarà dotato l'edificio, per uso domestico, sull'installazione delle latrine e dei pozzi neri, sul sistema d'allontanamento delle acque immonde e dei

Articolo 3

Nella domanda di cui all'art.1 deve essere indicato il numero delle persone che approssimativamente saranno destinate alla cultura del fondo per cui l'edificio viene costruito o riadattato e la superficie del fondo stesso nonchè il genere di cultura dei terreni ivi compresi.

Articolo 4

Nel caso si tratti di costruzione in fondo destinato alla cultura delle piante tessili e del riso, si dovrà avere riguardo anche alle limitazioni e cautele prescritte da gli art.203 e seguenti del T.U. Legge Sanitaria 27 luglio 1934,n.1265, che in particolare modo, ai fini igienici, contempla per le abitazioni la " zona di rispetto".-

Articolo 5

Per quanto concerne i terreni paludosi valgono anche le delucidazioni contenute nelle circolari 23 maggio e 21 dicembre 1938 della Direzione Generale della Sanità.

Articolo 6

Il Sindaco avuta la domanda d'autorizzazione per la costruzione o ricostruzione di un edificio rurale, oppure per compiere opere consimili, dovrà sottoporla, per il parere, all'esame dell'Ufficio sanitario e della commissione edilizia. Occorrendo, il Sindaco potrà sottoporre la domanda all'esame dell'Ufficio di Sanità della Prefettura e del Genio.Civile.-

Articolo 7

Ove si tratti di costruire locali da servire anche soltanto per l'abitazione provvisoria dei coltivatori della terra il proprietario del fondo dovrà essere preventivamente autorizzato mediante presentazione al Sindaco di regolare domanda corredata di una relazione schematica contenente le notizie particolari più importanti sulla costruzione.

Articolo 8

La domanda di cui ai precedenti articoli dovrà essere pubblicata, per giorni quindici, all'albo pretorio del Comune con facoltà di chiunque di esaminare i documenti a comodo, depositati presso il competente ufficio del Comune.--

Articolo 9

In merito ai ricorsi presentati avverso la domanda di autorizzazione si pronuncerà il Sindaco sentito lo Ufficio sanitario e la commissione edilizia, salvo sempre le impugnative, che, a norma della legge comunale e provinciale e del diritto privato, competono ai ricorrenti.

Articolo 10

Nel caso di impugnativa a norma del codice di diritto privato l'esecuzione delle opere di costruzione verrà rinviata o sospesa fino a che, a termine del codice di procedura privata, non sia stata ultimata la vertenza. Sono salvi i provvedimenti che per ragioni contingibili ed urgenti spettano al Sindaco a norma della legge comunale e provinciale.--

Articolo 11

Durante l'adempimento delle opere di costruzione l'ufficio sanitario del Comune e la commissione edilizia, a mezzo di propri funzionari, e competenti, potrà procedere a visite d'ispezione dei lavori per assicurare che l'esecuzione si effettui in conformità alle previsioni del progetto, alle disposizioni dei regolamenti locali d'igiene ed edilizia nonchè delle prescrizioni eventualmente impartite col provvedimento di autorizzazione.

Articolo 12

Qualora nell'esecuzione delle opere di costruzione risultino deficienze o inadempienze, violazioni di nor

comuni previste dalla Legge Comunale e Provinciale, potrà sospendere l'esecuzione delle opere, assegnando al proprietario dell'edificio un termine di tempo entro cui dovrà adottare le misure da essa prescritte. =

Articolo 13

Decorso il periodo di tempo prescritto, di cui al l'articolo precedente, senza che il proprietario dell'edificio abbia ottemperato alle prescrizioni impostegli, il Sindaco, con ordinanza da emettersi ai sensi dell'art.55 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, numero 383, anche se non ricorrono gli estremi della contigibilità e dell'urgenza, potrà ordinare l'esecuzione di ufficio delle opere, e, occorrendo, dichiarare in tutto o in parte inabitabile l'edificio.

Articolo 14

Per le visite d'ispezione che saranno effettuate durante l'esecuzione delle opere, dal personale dello ufficio di sanità e dal personale tecnico del Comune o da componenti della locale commissione edilizia, non spettano indennità di sopraluogo al personale stesso, essendo dette visite compiute nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica. =

Articolo 15

Facoltà analoghe a quelle contemplate nei precedenti articoli spettano al Sindaco per gli edifici rurali che in seguito ad ispezioni dell'Ufficiale Sanitario o del personale tecnico del Comune, risultino in tutto o in parte inabitabili (art.137 e sequenti delle Istruzioni Ministeriali 30 giugno 1896). =

MODALITA' DELLA COSTRUZIONE

Articolo 16

scopo di abitazione rurale sopra un terreno che in precedenza abbia servito come deposito di immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie in salubri che abbiano potuto inquinare il suolo se non dopo che le materie nocive siano state completamente rimosse ed il sottosuolo corrispondente alla fondamenta dell'edificio sia stato ridotto in condizioni salubri.

Articolo 17

Non è permesso di costruire abitazioni rurali contro rilievi di terreno o terrapieni se non a distanza almeno di tre metri dal terreno elevato coll'obbligo di costruire quelle opere che dell'arte edilizia sono indicate per assicurare l'allontanamento delle acque piovane o d'infiltrazione e per arrestare il corso dell'umidità che proviene dall'acqua che avalla da monte.-

Articolo 18

E' vietato d'intraprendere opere di costruzione le quali modificano il livello delle acque sotterranee o il naturale deflusso di quelle superficiali nei luoghi nei quali tali modificazioni sono ritenute nocive.

Articolo 19

Se il suolo sul quale si debbono stabilire le fondazioni dell'edificio è abitualmente umido o esposto alla invasione dell'acqua per movimenti della falda sotterranea, si dovranno impiegare per le fondamenta materiali idrofughi, difendendo i muri dei sotterranei dal terreno circostante coll'impiego di materiali impermeabili.

Articolo 20

Negli edifici fondati su terreno umido e non cantinati le fondazioni dovranno essere intramezzate dal muro che sopportano mediante strati di materiale impermeabile. Il pavimento del piano terreno dovrà essere assi-

Articolo 21

Non è permesso di costruire edifici per abitazione rurale sul suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello di correnti o di bacini acquei vicini, per modo che sia impossibile o difficile il deflusso delle acque meteoriche o di quelle di rifiuto. In tal caso il livello di costruzione dovrà essere convenientemente elevato in modo da evitare i predetti inconvenienti.

Articolo 22

Nelle opere di nuova costruzione come in quelle di riattamento non si può usare materiale vecchio, salnittrato o inquinato nonchè terra proveniente da luoghi malsani.

Articolo 23

Qualunque abitazione rurale nuova dovrà essere collocata sopra un terreno asciutto e con la falda acqua profonda. Ove non sia possibile tale condizione dovrà il sottosuolo essere munito di drenaggio.

Articolo 24

Non è permessa la costruzione di ambienti scantinati per uso di cucine nè di abitazione. Nel sottosuolo si devono costruire soltanto ambienti per uso cantina o magazzino. Detti ambienti devono però essere forniti di finestre di conveniente apertura in rapporto alla ampiezza dell'ambiente e sovrastanti al livello del suolo.-

Articolo 25

Il sottosuolo dell'edificio rurale non può essere adibito ad uso abitazione. Dovendo il sottotetto servire occasionalmente per dormitorio dovrà essere munito di contra-soffitte con spazio d'aria interposta, oltre che avere altezza, cubatura, aereazione e servizi idonei.

(7)

Articolo 26

I muri, le coperture e i pavimenti devono essere costruiti con materiale non idroscopico, ed è escluso per il reintegro dei pavimenti il materiale lapineo o sabbioso.

Articolo 27

L'altezza delle camere di abitazione non deve essere inferiore a metri 2,50 e la cubatura delle camere da letto deve essere calcolata sulla base almeno di mc.15 per persona superiore a dieci anni e di almeno mc.8 per i ragazzi inferiori all'età di otto anni.

Articolo 28

Ogni ambiente destinato all'abitazione deve avere le finestre che s'aprano all'aria libera. Per ogni camera la superficie illuminante delle finestre deve raggugliare in complesso 1/10 della superficie del pavimento. Essendovi una sola finestra nella stanza abitabile questa non dovrà avere una superficie minore di mq.1,60.--

Articolo 29

Le stalle, gli ovili, i porcili, i pollai devono possibilmente essere tenuti distanti dalla casa d'abitazione. Quando facciamo un solo corpo colla casa non saranno messi in comunicazione diretta con essa, ma dovranno essere separati dal resto della casa con muri divisorii e soffitti resi impermeabili.

Articolo 30

I magazzini destinati a custodire sostanze che emettano esalazioni oppure materie infiammabili o esplosive dovranno essere costruiti a distanza conveniente dai locali di abitazione, dalle stalle, dai fienili e dai depositi di paglia e di legna. Nel costruire locali per depositi di sostanze infiammabili o esplosive si dovranno adottare le misure prescritte dalla Direzione Generale

Articolo 31

Al fine di prevenire la moltiplicazione delle mosche le finestre della cucina, delle stalle e dei locali destinati alla lavorazione del vino, dovranno essere munite di reti di filo metallico.

Articolo 32

I dimezzamenti di camere sono ammessi soltanto nei locali aventi luce ed aria direttamente dalla via o dal cortile, la loro altezza libera deve misurare almeno metri 2,50. Sono estensibili ai dimezzamenti tutte le condizioni rese obbligatorie per le camere comuni delle abitazioni.

Articolo 33

I muri divisorii, i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compiano operazioni o manipolazioni agricole che possano alterare l'aria delle abitazioni (per esempio/tinaie) quando formano corpo con esse dovranno essere impermeabili.

Articolo 34

Ogni abitazione deve essere fornita di regolare scala non essendo permesse le scale portatili anche per gli usi secondari, come per adire ai fienili, ai granai, ai magazzini, ecc.

Articolo 35

Le scale delle abitazioni devono essere comode e spaziose, ben solide, costruite in gabbie illuminate ed arcate, di sufficiente altezza per la statura umana e con pareti, fino all'altezza di mt.1,50, rivestite di materiale di facile pulitura.

Articolo 36

Ogni gola da camino deve servire per un solo focolare o stufa. Le gole devono essere costruite con tubi di terra cotta o canne murali impermeabili in modo che si possa praticare la pulitura, anche quella meccanica. Devono essere protratte oltre il tetto almeno per un metro e

terminate di fumaioli solidi. Il focolare della cucina e quelli destinati ad altre operazioni domestiche o agricole dovranno essere muniti di apposita cappa.

Articolo 37

I tubi di lamiera sono permessi purchè non appoggino contro il muro esterno verso il pubblico.

Articolo 38

Le canne murali dovranno essere costruite, preferibilmente, in tutta la loro altezza nei muri maestri ed addossate agli stessi. Non potranno poggiare immediatamente su impalcature di legno, travi o pareti di legname, ma dovranno essere contenute da una spessore di muro in cotto di misura tale da evitare qualsiasi minaccia d'incendio, specialmente nel tratto attraversante il soffitto.

Articolo 39

Tutte le coperture dell'edificio, sia verso l'esterno come nell'interno del cortile, devono essere munite di canali metallici ampi in grado di ricevere e convogliare le acque fluviali in tubi o canali di sfogo.-

Articolo 40

I tubi di sfogo dovranno essere in numero sufficiente, e per gli ultimi tre metri preferibilmente in ferro e in ghisa, per il corso dei quali dovranno essere incassati nel muro esterno della casa quando l'edificio sia prospiciente strade e piazze pubbliche.-

Articolo 41

Nello stesso piano dell'abitazione tutti i vani devono essere costruiti allo stesso livello e ciò per evitare addensamenti di umidità.

Analoghe condizioni sono prescritte per le terrazze o i balconi relativamente al rispettivo piano di costruzione

curare il convogliamento delle acque piovane nei tubi di sfogo.

Articolo 42

Nei canali di gronda e nei tubi di sfogo è assolutamente vietato di immettere acque lordo e di lavatura domestica proveniente da cessi, bagni, ecc.

Articolo 43

I giardini, gli orti, le aio attinenti agli edifici ed i reliquati delle aree fabbricabili devono essere provvisti di canali per lo smaltimento delle acque, disposti in modo che le acque non siano dirette contro il muro dell'edificio.

Articolo 44

Le acque pluviali verso le strade pubbliche e le piazze o sito di comune transito devono essere condotte fino al suolo per mezzo di tubi con sfogo in appositi cunicoli in modo da evitare lo sversamento dell'acqua sul suolo.

Articolo 45

Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un numero sufficiente di latrine costruite in modo da ricevere aria e luce dall'esterno, senza diretta comunicazione colla cucina e le altre stanze di abitazione.

Articolo 46

La latrina dovrà avere il pavimento impermeabile e d'analoga materia dovranno essere costruite anche le canne di sfogo le quali dovranno immettere in un pozzo nero stabilito all'esterno dell'edificio. Le finestre dovranno essere munite di rete metallica. =

Articolo 47

E' vietato di fare uso di bottini mobili o fosse trasportabili per le materie fecali.

Articolo 48

Nel caso si tratti di fondo per^{la} cui ~~la~~ cultura vengono assenti provvisoriamente operai l'assuntore dei lavori è tenuto a provvedere che tanto nell'abitazione come nei locali costruiti o adattati provvisoriamente per il ricovero degli operai, siano scrupolosamente osservate tutte le norme igieniche prescritte dall'autorità sanitaria per quanto attiene alla cubatura dei locali, alla ventilazione, all'illuminazione, alla fornitura dell'acqua, allo smaltimento dei rifiuti ed a ogni altra sistemazione diretta a salvaguardare la salute degli operai.

Articolo 49

Il Prefetto, quando lo ritenga necessario per il numero degli operai assenti e per la natura del lavoro, ed al fine anche di prevenire malattie diffusive, sentiti i competenti uffici tecnici e sanitari, può emanare le norme necessarie per la tutela dell'igiene e della salute degli operai. =

Articolo 50

L'assuntore dei lavori è tenuto all'osservanza delle norme prescritte, col disciplinare, dal Prefetto, e deve nei termini prescritti eseguire i lavori per l'attuazione delle norme stesse.

Articolo 51

Quando l'assuntore dei lavori, nei casi preveduti nei precedenti articoli, omette o ritarda l'attuazione delle providenze prescritte, il Prefetto ordina l'esecuzione d'ufficio con le norme stabilite dalla legge comunale e provinciale.

10 giugno 1903
Sella 4 P. 2. in vendita Sella
10 12-14-13

Articolo 52

Le spese per l'esecuzione dei lavori sono a carico dell'assuntore e vengono anticipate dall'amministrazione che se ne rivalet sul crediti dell'assuntore, o in mancanza, sulla cauzione dal medesimo prestata.

Articolo 53

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'Interno.

Articolo 54

La costruzione delle case rurali dovrà essere eseguita anche sulla base delle istruzioni diramate dal Ministero dell'Interno colle circolari 20 giugno 1892 e 27 maggio 1907 n. 20900-28 Direzione Generale della Sanità.-

ANNESI E PARTICOLARI DELLE CASE RURALI

Articolo 55

Nessuna casa rurale potrà essere dichiarata abitabile se non risulterà dotata di sufficiente acqua per il consumo giornaliero delle persone che vi abitano e se non sarà riconosciuta potabile dall'ufficio sanitario.

Articolo 56

I pozzi d'acqua per uso di bevande e domestico dovranno essere scavati, per quanto è possibile, lontani da qualunque cagione d'inquinazione da parte del terreno circostante, tenendo presente la direzione della falda liquida sotterranea.

Articolo 57

I pozzi dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni e ad una sufficiente distanza dalle stalle, letamai, concimaie, latrine, pozzi neri, fogne, lavatoi, abbeveratoi e da qualunque altra causa d'inquinamento.

Spese per l'esecuzione dei lavori
n. 10 12-14 53

Articolo 58

I pozzi dovranno essere costruiti di buona opera muraria con sezione preferibilmente circolare e con pareti intonacate a cemento, dello spessore almeno di due centimetri. Le pareti dovranno raggiungere gli strati acquiferi ad una sufficiente profondità dal livello minimo della falda liquida.-

Articolo 59

L'apertura dei pozzi sarà chiusa da apposita torretta o casotto in muratura e circondato da una zona di protezione libera, munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona.

Articolo 60

L'attingimento dell'acqua deve essere fatto possibilmente a mezzo di pompa, e in caso diverso a mezzo di secchio fisso, preferibilmente metallico, avendo cura, in tal caso, di praticare l'apertura per l'attingimento nella parete del casotto di sopraelevazione della canna del pozzo, munendola di robusto sportello.

Articolo 61

Cve non sia possibile oppure sia malagevole provvedersi d'acqua per uso domestico in altri modi sarà permesso l'uso della cisterna.

Articolo 62

Le cisterne devono essere situate entro terra, di scosto dai muri non meno di due centimetri, al riparo, come i pozzi, da ogni ragione d'inquinamento.

Articolo 63

Le cisterne devono essere costruite in buona opera muraria con gli angoli interni convenientemente arrotondati e con le pareti, la volta ed il fondo rivestite internamente da intonaco di cemento, spesso non meno di

Articolo 64

I canali d'alimentazione devono essere collegati esattamente fra loro e con la cisterna, devono essere impermeabili, di adatte materiale e non mai di piombo né di leghe contenente piombo. Le condutture delle acque di rifiuto non devono immettere in pozzi neri, in cunicoli ed in qualsiasi altro deposito di acqua immonda.

Articolo 65

Dove sia necessario il sistema della distribuzione dell'acqua, per uso domestico, per mezzo di serbatoi, questi dovranno essere costruiti con materiale che non possa alterare la purezza dell'acqua anche con una lunga permanenza, non dovranno essere rivestiti internamente di piombo né ricoperti con vernice contenente piombo.-

Articolo 66

I serbatoi d'acqua per uso domestico, dovranno essere tenuti costantemente chiusi con coperchio e collocati in luogo chiuso a chiave, ma di facile accesso per la pulizia e le riparazioni.

Articolo 67

La tubatura di distribuzione e di scarico d'acqua per uso potabile non dovrà mai avere alcuna continuità con quella per la distribuzione di scarico dell'acqua per le latrine.

Articolo 68

Quando l'acqua per uso d'alimentazione o domestica venga distribuita a mezzo di colonna montante, queste dovranno essere di ferro, di ghisa o di piombo solforato e rivestite nell'interno di uno strato di stagno. I tubi ordinari di piombo sono soltanto tollerati per la distribuzione dell'acqua nell'interno del

Articolo 69

Le acque immonde derivanti dall'uso domestico, dalle latrine, dalla pulitura degli effetti domestici, ecc. devono essere raccolte in pozzi neri o in serbatoi a mezzo di tubatura posta nel sottosuolo dei cortili e delle cantine e tale che corrisponda per dimensioni, pendenze, impermeabilità, mezzi di difesa, ecc. alle esigenze igieniche. Con analogo sistema di condotta possono essere immesse nelle concimaie.

Articolo 70

I pozzi neri non possono essere costruiti nel sottosuolo coperto dal fabbricato. Dovranno distare dai muri del fabbricato almeno m. 0,50 e non avere comunanza di costruzione con essi. Fra il muro della casa e la parte del pozzo nero si dovrà interporre uno strato di terreno argilloso o di calcestruzzo.

Articolo 71

I pozzi neri dovranno essere costruiti a completa tenuta, esclusi, per qualsiasi ragione quelli a base filtrante. Allo scopo di evitare inquinamento per effetto d'infiltrazione delle acque vicine dovranno essere costruiti a distanza di almeno dieci metri dai pozzi d'acqua, dalle cisterne, dai serbatoi.

Articolo 72

Nella scelta dell'ubicazione dei pozzi neri ed analoghi serbatoi per la raccolta delle acque immonde si dovrà anzitutto tenere conto della direzione delle falde acque sotterranee per evitare il pericolo di inquinamento delle acque salubri.

Articolo 73

I pozzi neri dovranno essere costruiti con pareti a fondo dello spessore di almeno m. 0,50 in buona mattonata di mattoni e di pietra e malta idraulica e intonacati a cemento.

Articolo 74

Ferme le disposizioni di non macerare le piante tessili nelle correnti e nei bacini d'acqua d'uso pubblico, le vasche per la macerazione dovranno essere profondamente murate e costruite alla distanza di almeno m. 200 da ogni abitazione con fondo solido e tale da impedire infiltramenti e effetti dannosi alla salute.

Articolo 75

È vietato il getto delle immondizie o di materie putrescibili nonché il loro deposito in locali dell'abitazione, nei cortili, nelle aie, nei giardini, negli orti attinenti all'edificio. - Dette materie devono essere in adistamento trasportate, a mezzo di secchie ermeticamente chiuse oppure altri recipienti capaci di evitare lo sperdimento, in fosse costruite appositamente e tenute chiuse. Possono le materie stesse essere raccolte nelle concimaie o disperse sul letamaio. In questo ultimo caso il letamaio deve essere coperto di uno strato di terra spesso ed uniforme.

Articolo 76

Agli effetti del precedente articolo sono applicabili le disposizioni del decreto 20 maggio 1928, per l'attuazione della legge 29 marzo 1928, n. 858, nonché le istruzioni tecniche allegato, della Direzione Generale della Sanità Pubblica per la difesa contro le mosche e per impedire la loro moltiplicazione.

Articolo 77

Le stalle devono essere ampie, opportunamente ventilate ed illuminate. Per ogni capo di bestiame adulto devono avere una cubatura di mt. 30 e per ogni capo giovane una cubatura di mt. 15.

Articolo 78

Le stalle di sosta temporanea degli animali perchè destinati a ricevere in occasione di transito, di fiere mercati, ecc. devono essere spaziose, ventilate e sistimate con tutte le modalità prescritte per le stalle comuni.-

Articolo 79

Il pavimento delle stalle dovrà essere lastricato in lastre di pietra ben connesse e fatto di asfalto, cemento ed altro materiale impermeabile, munito degli scoli necessari.-

Articolo 80

Le stalle dovranno essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide che verranno raccolte in appositi bottini e nel pozzetto in diretta comunicazione con quello della concimaia. Il pozzetto dovrà essere costruito colle stesse modalità dei pozzi neri.

Articolo 81

Le pareti, le rastrelliere, le mangiatoie nelle stalle dovranno essere costruite in modo e con materiale tale da potere essere periodicamente lavate ed a tempo opportuno disinfettate.

Articolo 82

Nelle stalle degli animali bovini ed equini non si potranno impiegare sbarre e palizzate per il ricovero, anche soltanto provvisorio, di suini, ovini, polli, conigli, ecc.

Articolo 83

Le finestre delle stalle devono essere munite di reticelle di filo metallico.

Articolo 84

Il letame delle stalle, per cui non è prescritta la costruzione della concimata, dovrà essere trasportato e raccolto a mucchi o in fosse collocate su piattaforme impermeabili in modo da evitare qualsiasi infiltrazione. Il letame non può essere ammassato, neppure momentaneamente nelle stalle.-

Articolo 85

Le fosse per il letame dovranno essere costruite con pareti a fondo impermeabile in modo che i liquidi derivanti dal letame non possano cagionare delle inquinazioni, per la loro infiltrazione o esalazione.

Articolo 86

I mucchi di letame e le fosse relative devono distare almeno venti metri dai locali di abitazione, dai pozzi d'acqua, cisterne, serbatoi, forni per la panificazione, ecc.-

Articolo 87

Gli abbeveratoi dovranno essere costruiti su terreno solido e salubre in modo da evitare qualsiasi infiltrazione esterna. L'acqua vi dovrà essere assicurata sana e mediante corrente a gettito, possibilmente continuo.-

Articolo 88

Gli abbeveratoi dovranno essere costruiti preferibilmente con pareti e fondo di pietra in modo che sia possibile una perfetta lavatura.

Articolo 89

Gli abbeveratoi dovranno essere costruiti a diversi compartimenti per evitare l'uso contemporaneo di una stessa vasca di acqua per più animali.-

Articolo 90

Gli abbeveratoi dovranno essere muniti di regolare condotta di scarico delle acque in esuberanza in continuo funzionamento. Le acque di scarico non possono essere versate nel terreno a distanza minore di mt. 25 dall'abitazione, nonché da depositi e condutture d'acqua per uso domestico.

Articolo 91

Negli abbeveratoi non potranno essere immerse acque residue di uso domestico né di bucato né vi potrà essere praticato il lavaggio di erbaggi. Dovranno servire esclusivamente per abbeverare il bestiame sano.=

Articolo 92

Le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, debbono essere dotate di concimaia atta ad evitare sperdimento di liquido, e avente platea impermeabile.

Articolo 93

La concimaia deve essere comoda per agevolare, per quanto è possibile, il trasporto del letame. Deve essere costruita ad una distanza non minore di quindici ~~metri~~ ai venti metri dai fabbricati di abitazione dai pozzi, cisterne, serbatoi in modo da impedire infiltrazioni nocive.

Articolo 94

La concimaia deve essere basata possibilmente sul punto più elevato del terreno, per impedire, ove non si costruisca il muretto, alle acque di pioggia

Articolo 95

Perchè la concimaia sia realmente razionale deve essere di grandezza tale da contenere tutto il letame prodotto nella stalla. Per determinare la sua grandezza si dovrà pertanto tenere conto del numero dei capi di bestiame che sono ricoverati nella stalla attinente, della loro età, del tempo che vi soggiornano, del sistema d'alimentazione, della qualità e quantità di lettiera usata, ed il tempo durante il quale il letame viene conservato nella concimaia. Agli effetti degli esposti criteri si deve tener presente che un animale produce mediamente del letame circa trenta volte il proprio peso.

Articolo 96

La concimaia tipo deve essere costruita a fossa nel quale caso assume forma rettangolare. Deve però essere limitata nella lunghezza a non più di metri sei per non superare la lunghezza dello sbraccio di cui è capace la persona per il carico del letame sul carro.

Articolo 97

La concimaia a fossa è costituita da una piattaforma a pavimento perfettamente impermeabile incassato nel terreno per circa 50-70 centimetri e delimitata da un muretto alto da mt. 0,50 a mt. 0,60.

Articolo 98

A seconda dell'ampiezza la concimaia può essere formata da una sola platea con falde pendenti verso il lato ove trovasi il pozzetto, oppure da due piattaforme con rispettive pendenze 45°, sempre verso il pozzetto che, in questo caso, deve essere al centro della concimaia.-

Articolo 99

La piattaforma deve essere perfettamente impermeabile e costruita con battuto di calcestruzzo con sovrastante intonaco di malta idraulica cemento e sabbia.-

Articolo 100

I muri perimetrali devono essere costruiti in mattoni e pietrame da opera, cementati pure con buona malta idraulica e calcestruzzo cementizio. Devono poggiare su solide fondazioni ed essere internamente intonacate con malta idraulica, cemento e sabbia d'eguale dosatura, a quella usata per il pavimento. Gli spigoli devono essere ben arrotondati e la sommità dei muretti deve essere inclinata leggermente verso l'interno per favorire lo scolo del colaticcio nella concimaia.

Articolo 101

La concimaia deve essere completata colla costruzione del pezzetto che serve a raccogliere le deiezioni liquide che defluiscono dalla stalla, nonché i liquidi che sciolano dalla concimaia e l'acqua di pioggia a seconda che essa è coperta oppure no.

Articolo 102

La concimaia razionalmente costruita è consigliabile sia munita di copercchio poggiate sui pilastri angolari. Il copercchio può essere costruito con comuni tegole oppure anche soltanto con paglia, fascine, erbe e simili per evitare che l'azione troppo potente del sole, nella stagione estiva, produca l'essiccamento del letame impoverendolo delle sostanze fertilizzanti. Di riscontro è buona misura disporre che saltuariamente si possa introdurre nella concimaia l'acqua piovana nella necessaria quantità per prevenire l'essiccamento degli strati superiori del letame.

Articolo 103

Il pozzetto deve pure essere costruito con materiale resistente e intonacato internamente con la solita malta idraulica. Superiormente la vasca va provvista di un'apertura circolare o quadrata che serve a dare passaggio al colaticcio quando si deve vuotare il pozzetto ed eventualmente anche ad una persona, nel caso di necessarie riparazioni.

Articolo 104

La concimata può anche essere costruita a semplice platea con i muri perimetrali d'altezza sufficiente per evitare lo spandimento del letame, basata su terreno solido. In tal caso è preferibile la forma circolare dovendo essere leggermente inclinata verso il centro, ove trovasi il pozzetto, per favorire il decorso dei liquidi.-

Articolo 105

Qualora, causa la topografia del terreno sia molto difficile e gravoso costruire la concimata in una delle forme sopra menzionate, e sia esiguo il numero dei capi di bestiame ricoverati nella stalla attinente, essa può essere costruita mediante una fondamenta di buon acciottolato legato con calcestruzzo e sovrastante malta, sensibilmente incassata nel terreno per contenere il liquame.

Articolo 106

Sia per la concimata a forma di platea come quella di acciottolato devono essere osservate, a salvaguardia della salubrità umana, tutte le misure igieniche cui fanno cenno i precedenti articoli.=

Articolo 107

La capacità media del pozzetto, a complemento della concimaia, deve essere, tenendo conto di quanto prevede l'articolo 98 e che il pozzetto sarà vuotato almeno due volte nell'anno, di circa un ettolitro e mezzo per ogni capo adulto se la concimaia è coperta e di due ettolitri se è scoperta.-

Articolo 108

Avverso le violazioni concernenti le disposizioni in vigore, relativamente all'obbligo e alle modalità per la costruzione della concimaia, sono applicabili le sanzioni comminate dall'art.233 del T.U. Legge Sanitaria 27 luglio 1934,n.1265, oltre i provvedimenti d'ufficio da parte delle competenti autorità, a carico del contravvenuto.-

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 109

Per la costruzione degli edifici rurali oltre le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato, in materia, e quelle contenute nei regolamenti locali per l'igiene, l'edilizia, si dovranno tenere presenti le istruzioni ministeriali emanate dalla Direzione Generale della Sanità con provvedimento 26 giugno 1896: "Disciplinare per la costruzione delle abitazioni rurali".

Articolo 110

Salvo che la legge in vigore disponga altrimenti, contro i provvedimenti emanati dal Sindaco, in materia d'edilizia rurale, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto che decide definitivamente, sentito il parere del Medico Provinciale. Contro i provvedimenti delle Autorità governative inferiori è ammesso ricorso alle Autorità superiori.

Articolo 111

Per quanto concerne i ricorsi gerarchici e lo annullamento d'ufficio s'osservano le norme generali stabilite dal R. D. Legge comunale e provinciale 31 marzo 1934, n. 383. =

=====